

Sommario

Sommario	1
NEWS.....	2
Certificato medico di infortunio sul lavoro: nuovo applicativo INAIL	2
Bonus 200 euro, istruzioni per i datori di lavoro	5
Turismo e stabilimenti termali: al via le domande per l'esonero contributivo	7
Fondo nuove competenze, modalità di riconoscimento del contributo	9
Contributi Inps artigiani e commercianti e liberi professionisti, compilazione del modello Redditi 2022-PF.....	10
Covid 19, prorogata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili	12
Cooperative in piano di crisi aziendale, qual è il minimale contributivo?	13
Deroga al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.....	14
Fondi di garanzia INPS: nuovo servizio online	15
GUIDA PRATICA.....	18
Apprendistato di primo livello: quanto conviene al datore di lavoro	18
ADEMPIMENTI E SCADENZE	23
16 giugno 2022.....	23
20 giugno 2022.....	23
27 giugno 2022.....	24
30 giugno 2022.....	24

NEWS

Certificato medico di infortunio sul lavoro: nuovo applicativo INAIL

Con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022 l'INAIL spiega il funzionamento del **nuovo servizio per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio sul lavoro**.

La circolare è l'occasione per fare un breve riepilogo degli adempimenti da effettuare in caso di infortunio sul lavoro.

Infortuni sul lavoro: comunicazioni e altri adempimenti

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

Occorso l'infortunio, il lavoratore può rivolgersi al medico dell'azienda o al medico del Pronto soccorso nell'ospedale più vicino, ovvero al proprio medico curante.

Il medico che presta la "prima assistenza" al lavoratore infortunato è obbligato a rilasciare il certificato medico di infortunio sul lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'INAIL (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

I dati del certificato di infortunio trasmesso all'INAIL sono resi disponibili telematicamente dall'Istituto assicuratore ai datori di lavoro o agli altri soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio in modalità telematica.

Il datore di lavoro deve presentare all'INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La **denuncia dell'infortunio va presentata entro 2 giorni** e deve essere corredata dei **riferimenti al certificato medico** già trasmesso all'INAIL per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Il termine di 2 giorni per la presentazione della denuncia di infortunio decorre dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del

certificato di infortunio trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Se il termine di scadenza cade in giorno festivo, lo stesso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su 5 giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall'infortunio.

La denuncia di infortunio deve essere presentata, salvo specifiche eccezioni, esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall'INAIL

N.B. In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni è prevista la comunicazione di infortunio da effettuarsi entro 48 ore al SINP tramite l'INAIL.

Certificati medici di infortunio sul lavoro: nuovo applicativo

Fatta questa importante premessa, veniamo ora alla [circolare INAIL n. 25 del 14 giugno 2022](#).

L'INAIL ricorda innanzitutto gli adempimenti a carico del medico o della struttura sanitaria che prestano la "prima assistenza" al lavoratore infortunato, competenti al rilascio del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Richiamando la circolare 17 marzo 2016, n. 7348 del Ministero della salute, che ha chiarito anche il **concetto di prima assistenza**, l'Istituto ricorda che l'obbligo di **invio della certificazione medica** si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti **entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza**.

Per rendere più agevole l'elaborazione della certificazione medica e garantirne una tempestiva trasmissione, l'Istituto ha rilasciato dal 28 aprile 2022 il [nuovo applicativo "Certificati medici di infortunio"](#).

Nuovo servizio applicativo "Certificati medici di infortunio"

Il servizio "Certificati medici di infortunio" consente al **medico abilitato** (anche se operante nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) **l'inoltro all'INAIL dei certificati di infortunio sul lavoro**, inserendo le informazioni e i dati riguardanti l'evento lesivo, organizzati in sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.

N.B. I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio.

L'INAIL rende noto di aver razionalizzato le informazioni necessarie all'istruttoria relative sia all'assicurato sia ai dati sanitari e rivisitato il modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo.

Come accedere e abilitarsi al servizio

L'accesso al servizio online disponibile sul portale INAIL è possibile esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE.

Per essere l'abilitati al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie devono presentare richiesta alla Sede INAIL competente per territorio, utilizzando la modulistica disponibile sul portale istituzionale, corredata da una copia del documento di identità.

La richiesta di abilitazione può essere presentata presso le Sedi territoriali INAIL (Sportello Lavoratori) oppure in via telematica attraverso i servizi di richiesta disponibili al percorso www.inail.it ->Accedi ai servizi online ->Richieste di abilitazione ->Medico Esterno ->Presidio ospedaliero.

L'INAIL comunica che tali modalità di accesso al servizio saranno operative fino all'avvio della Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INAIL, che prevede l'accesso ai servizi online tramite il sistema di autenticazione Tessera Sanitaria. Di questa nuova modalità l'Istituto darà istruzioni successivamente.

Come compilare i certificati medici

I certificati medici di infortunio possono essere trasmessi:

- **accedendo al portale INAIL**, in modalità online o in modalità offline;
- tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (**servizio "Rest"**) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti o da sottoscrivere dalle Regioni. Porta di Dominio sarà fruibile solo nel 2022, in quanto, dal 1° gennaio 2023, sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio "Rest".

Per i dettagli sulla compilazione dei certificati medici di infortunio, l'INAIL rinvia al manuale disponibile sul portale.

Bonus 200 euro, istruzioni per i datori di lavoro

Arrivano dall'Inps, con il **messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022**, le necessarie istruzioni per l'erogazione da parte dei datori di lavoro del [bonus di 200 euro](#) di cui all'art. 31, comma 1, del D.L. 50/2022 (Decreto aiuti).

| Bonus 200 euro: cos'è e a chi spetta

Con il prossimo **cedolino di luglio** i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, dovranno infatti erogare ai propri dipendenti il nuovo **bonus da 200 euro**, istituito per compensare **l'aumento dei prezzi energetici** dovuto alla guerra in Ucraina.

Condizione necessaria per il diritto all'una tantum è aver fruito dell'**esonero previdenziale** dello **0,80%** previsto dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) **per almeno un mese** nel primo quadrimestre 2022.

Restano **esclusi dal bonus i rapporti di lavoro domestico**, purché venga rispettato il limite della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro.

Il bonus, che ha **natura previdenziale** e pertanto è **esente da un punto di vista fiscale e previdenziale**, presenta le seguenti peculiarità:

- **non è cedibile, pignorabile o sequestrabile;**
- **non influisce** ai fini dell'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali;
- **non viene riproporzionato** in caso di rapporto a tempo determinato o part time.

Si ricorda che l'una tantum spetta anche ai titolari di **pensione o assegno sociale, pensione di invalidità**, misure di **accompagnamento alla pensione** con decorrenza entro il 30 giugno 2022, percettori di **NASPI, DIS-COLL** e **disoccupazione agricola**, nonché ai **collaboratori coordinati e continuativi**.

| Istruzioni per i datori di lavoro

Per l'esposizione del relativo credito sul flusso **Uniemens**, si legge nel [messaggio n. 2397/2022](#), i datori di lavoro dovranno procedere come segue:

- **Sezione <PosContributiva>**

Per recuperare l'indennità anticipata, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022 vanno valorizzati, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

1. nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
2. nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore "N"; nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "07/2022";
3. nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

- **Sezione <PosPA>**

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità erogata, dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

1. nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
2. nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
3. nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "35", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
4. nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

- **Sezione <PosAgri>**

I datori di lavoro agricoli nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 devono valorizzare in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" deve essere valorizzato solo l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità da recuperare.

Pluralità di rapporti di lavoro

Il lavoratore **titolare di più rapporti di lavoro** può chiedere il pagamento del bonus a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di **non avere fatto analoga richiesta** ad altri datori di lavoro.

Se invece dovesse risultare, per lo stesso lavoratore, che più datori di lavoro abbiano compensato i 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la **quota parte**

dell'**indebita compensazione effettuata**, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente.

Turismo e stabilimenti termali: al via le domande per l'esonero contributivo

Entro il **30 giugno 2022** i datori di lavoro dei settori del **turismo e degli stabilimenti termali** che vogliono fruire dell'**esonero contributivo totale** per le nuove assunzioni con contratto a tempo determinato o di lavoro stagionale, nonché per la conversione a tempo indeterminato dei medesimi contratti, devono presentare domanda di **ammissione all'agevolazione**. A comunicarlo è l'INPS con la [circolare n. 67 del 10 giugno 2022](#), emanata all'indomani dell'[autorizzazione](#) della misura da parte della Commissione europea, avvenuta con decisione C(2022) 3835 final del 7 giugno 2022.

L'INPS fornisce le indicazioni operative per l'applicazione dell'esonero contributivo.

Turismo e stabilimenti termali: esonero contributivo

Il decreto Sostegni ter (articolo 4, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) riconosce l'esonero di cui al decreto Agosto (articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) per le **assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali** e per le conversione dei medesimi contratti effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

L'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è riconosciuto nel **limite massimo di 8.060 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Turismo e stabilimenti termali: a chi spetta l'esonero contributivo

L'esonero spetta ai datori di lavoro:

- privati (non si applica alle pubbliche Amministrazioni);
- dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, individuati con i [codici ATECO indicati nell'Allegato 1](#) alla circolare in commento;
- imprenditori e non.

L'incentivo è riconosciuto nel rispetto dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dei principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, D.lgs. n. 150/2015).

Turismo e stabilimenti termali: rapporti di lavoro e lavoratori

L'esonero contributivo si applica:

- per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi;
- per le conversioni dei contratti a tempo determinato o stagionali in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla conversione.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge 3 aprile 2001, n. 142).

Non sono incentivabili le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Turismo e stabilimenti termali: misura dell'esonero

L'esonero spetta sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, pari a 671,66 euro mensili (€ 8.060/12) e 21,66 euro (€ 671,66/31) giornalieri per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Non sono oggetto di esonero le contribuzioni minori e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziare.

Turismo e stabilimenti termali: ammissione e fruizione dell'esonero

Il datore di lavoro, per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, deve inoltrare all'INPS domanda di ammissione all'agevolazione utilizzando esclusivamente il **modulo di istanza on-line "TUR44"**, disponibile nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" sul sito internet dell'INPS.

La domanda, compilata con le informazioni richieste dall'INPS, **va presentata entro e non oltre il 30 giugno 2022**, termine finale di operatività del Temporary Framework.

L'Istituto, ricevuta la richiesta del datore di lavoro:

- verifica l'esistenza del rapporto di lavoro;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante;
- verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- in caso di capienza, comunica al datore di lavoro, in calce al modulo di istanza on-line, l'autorizzazione a fruire dell'esonero indicando l'importo massimo spettante.

La fruizione del beneficio, in quote mensili, avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. I datori di lavoro autorizzati devono esporre i dati a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022 (mese successivo alla pubblicazione della circolare).

Fondo nuove competenze, modalità di riconoscimento del contributo

Il decreto del Commissario straordinario Anpal n. 159 dello scorso 10 giugno definisce, a modifica di quanto precedentemente illustrato con Avviso del 4 novembre 2020, le [modalità di gestione delle domande](#) presentate per il **Fondo nuove competenze** entro il **30 giugno 2021**, e ancora sospese.

Il Fondo nuove competenze

È un **Fondo pubblico**, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell'epidemia Covid-19, **a favore delle imprese** che intendano adeguare le competenze dei lavoratori destinando parte dell'orario alla **formazione**.

Le **ore di stipendio del personale in formazione** sono quindi **a carico del Fondo**, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal.

Rimborso anticipato per il Fondo nuove competenze, cosa cambia

Per la gestione delle domande presentate **entro il 30 giugno 2021** e ancora sospese, il contributo è riconosciuto **in unica soluzione**, ferma restando la possibilità per le aziende di richiedere fino al **40% di anticipo (in precedenza 70%)**, previa presentazione di una fidejussione.

Il decreto in oggetto, quindi, **modifica** le regole in vigore per l'elevato numero di **revoche totali o parziali dei contributi** inizialmente concessi per la presentazione di **minori rendicontazioni** rispetto alle anticipazioni erogate, ovvero per la **mancata attuazione degli interventi** dopo l'approvazione dell'istanza e l'erogazione dell'anticipazione.

Nessuna modifica, invece, è prevista **per il rimborso del costo orario** che rimane **fermo al 100%** compresi i contributi.

La fideiussione

La polizza fidejussoria può essere bancaria o assicurativa e deve essere **irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta**, per un importo pari all'anticipo erogato e per una durata di **ventiquattro mesi**.

La fidejussione va presentata **entro 60 giorni** dalla ammissione a contributo, caricando il documento sul sistema informativo; in caso contrario, l'intero importo del contributo è erogato in **un'unica soluzione** a saldo.

Contributi Inps artigiani e commercianti e liberi professionisti, compilazione del modello Redditi 2022-PF

La circolare **Inps n. 66 del 9 giugno 2022** fornisce le istruzioni per la compilazione del **quadro RR** del modello "Redditi 2022-PF", nonché le modalità di riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022, per gli iscritti alla **Gestione speciale artigiani e commercianti** e per i **professionisti** iscritti alla **Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Reddito imponibile artigiani e commercianti

Con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2021, i **titolari di imprese artigiane e commer-**

ciali, i soci di cooperative artigiane e i soci titolari di una propria posizione assicurativa devono versare i propri contributi, e quelli per i familiari collaboratori, compilando la **sezione I del Quadro RR** del modello “Redditi 2022-PF”.

Il reddito imponibile è dato dal **totale dei redditi d’impresa** conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 145/ 2018, scomutate dal reddito dell’anno.

Per i **soci di Srl** la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è data invece dalla **quota di partecipazione agli utili**, ovvero alla **quota del reddito attribuita al socio** per le società partecipate in regime di trasparenza.

Esonero contributivo

Nel caso in cui contribuenti abbiano diritto all'**esonero contributivo**, occorre indicare:

- **colonna 11:** contributi IVS dovuti sul minimale, al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero;
- **colonna 12:** contributo per le prestazioni di maternità (0,62 mensili);
- **colonna 13:** quote associative o eventuali oneri accessori;
- **colonna 14:** contributi versati sul reddito minimale comprensivo anche delle somme effettivamente versate per contributi di maternità, quote associative ed oneri;
- **colonna 15:** contributi previdenziali dovuti sul minimale compensati, senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
- **colonna 23:** l’importo dell’esonero;
- **colonna 24:** eventuale reddito eccedente il minimale.

Rateizzazione

La **rateizzazione** è ammessa per i contributi dovuti **sulla quota di reddito eccedente il minimale** imponibile; per i **liberi professionisti** invece può essere effettuata sia **sul contributo a saldo per l’anno di imposta 2019** che sul **primo acconto relativo ai contributi 2022**.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le successive alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato **entro il 30 novembre 2022**.

Compensazione del credito

La **compensazione** tramite modello F24, che avviene solo con somme versate in eccesso al minimale e riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2021, è effettuata indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2021 e l'importo che si intende compensare.

L'eventuale residuo del credito riferito all'anno precedente, indicato nelle colonne **22** e **36** del rigo **RR**, va richiesto come rimborso con **separata istanza** da presentare online sul sito Inps, nella sezione "Compensazione contributiva o Rimborso".

Covid 19, prorogata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili

L'Inail rende nota la proroga al prossimo **31 luglio** delle disposizioni sulla [sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili](#) in caso di contagio da virus **Covid 19**, disposta dal DL 24/2022, convertito in L. 52/2022.

Sorveglianza sanitaria eccezionale, modalità di attuazione

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica sui lavoratori inquadabili come **fragili**, vale a dire coloro che, per **immunodeficienze** da **malattie croniche**, da patologie **oncologiche** con immunodepressione anche correlata a **terapie salvavita in corso** o da più co-morbilità, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.

La nozione di fragilità va pertanto individuata in quelle condizioni di salute che, per **patologie preesistenti**, potrebbero portare in caso di contagio ad un esito più grave o addirittura letale.

I datori di lavoro che **non sono tenuti alla nomina del medico competente**, di cui all'art. 18, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, possono quindi, sino al 31 luglio 2022, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria ai **servizi territoriali dell'Inail** attraverso l'apposito servizio online presente sul sito istituzionale denominato "Sorveglianza sanitaria eccezionale", accessibile dagli utenti muniti di **Spid, Cns** o **Cie**.

Nel caso di delega ad altro soggetto, il datore di lavoro deve inoltre compilare ed inoltrare il modulo "**Mod. 06 SSE delega**", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta, l'Inail individua il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore, che esprime il giudizio di idoneità e definisce le indicazioni per l'adozione di soluzioni cautelative per la salute dello stesso, riservando il giudizio di **non idoneità temporanea** solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Una volta inviato detto giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve poi una comunicazione con l'avviso di emissione della fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata, pari a € 50,85.

Cooperative in piano di crisi aziendale, qual è il minimale contributivo?

L'Ispettorato nazionale del lavoro trasmette, con [Nota n. 1089 del 26 maggio 2022](#), quanto chiarito dal [Ministero del lavoro con Nota n. 4576](#) dello scorso 16 maggio in ordine ai **contributi** dovuti dai **soci lavoratori di cooperativa** in ipotesi di piano di **crisi aziendale**.

La disciplina delle cooperative in stato di crisi

Il riferimento normativo per la corretta gestione dei rapporti di lavoro nelle cooperative in stato di crisi è dato **dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001** a norma del quale, tra le altre cose, l'assemblea di una società cooperativa può deliberare all'occorrenza un [piano di crisi aziendale](#) che, ai fini della soluzione della crisi stessa, possa anche prevedere:

- la **riduzione temporanea** dei **trattamenti economici integrativi**;
- il **divieto di distribuzione di eventuali utili** per l'intera durata del periodo di crisi;
- forme di **apporto economico** da parte dei soci lavoratori in misura proporzionata alla propria disponibilità e capacità finanziaria;
- la **riduzione delle retribuzioni** dei lavoratori.

Come si calcolano i contributi in caso di crisi aziendale

In caso di piani di crisi aziendali che prevedano **riduzione dei [trattamenti retributivi](#)**, l'imponibile su cui calcolare l'obbligazione contributiva è quello corrispondente alle **somme effettivamente corrisposte ai lavoratori**, sempre comunque **nel rispetto del minimale contributivo** di cui all'art. 1, comma 2, della legge 389/89.

L'Inl ribadisce così quanto già chiarito dal Ministero del lavoro che, richiamando l'art. 6 della legge 142/2001, ricorda che il regolamento interno delle cooperative debba contenere in ogni

caso l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale che preveda la possibilità di **riduzione temporanea** dei trattamenti economici integrativi **fatto salvo il rispetto del trattamento economico minimo** individuato dal Ccnl di categoria.

Poiché, peraltro, dall'instaurazione dei rapporti associativi e di lavoro tra cooperativa e socio derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, il **minimale contributivo** dei soci con rapporto di lavoro subordinato è regolato con **riferimento alle retribuzioni contrattuali**, come per qualsiasi lavoratore subordinato, anche se si versi nelle condizioni di crisi, con conseguente **obbligo di rispetto del minimale**.

Detto minimale in via ordinaria è regolato con riferimento alle retribuzioni contrattuali, come per qualsiasi lavoratore subordinato, mentre nell'ipotesi in cui si versi nelle condizioni di crisi, è quello stabilito dalla legge 389/1989.

Deroga al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Con la [nota 7 giugno 2022, n. 1159](#), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce l'ambito di applicazione per l'adozione del **provvedimento di sospensione** dell'attività imprenditoriale relativo ai casi in cui l'interruzione dell'attività potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione, nonché nei casi in cui l'interruzione possa portare alla compromissione del regolare funzionamento di un pubblico servizio.

Come noto, ai sensi del riscritto articolo 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stata tolta ogni forma di discrezionalità in capo al **personale ispettivo** per l'adozione del citato provvedimento fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 4 ovvero sia alle ipotesi in cui *“si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”*.

Secondo la Direzione centrale coordinamento giuridico dell'**INL**, le anzidette deroghe previste dalla norma devono essere interpretate come *extrema ratio* rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall'adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave **rischio** per la salute dei lavoratori, dei terzi o per la pubblica incolumità.

La mancata adozione del provvedimento di sospensione dell'**attività imprenditoriale**, al ricorrere delle citate ipotesi, dovrà – peraltro – essere accuratamente motivata dagli ispettori, ai sensi dell'art. 3, L. n. 241/1990, indicando già sul **verbale di primo accesso** i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

In tal senso, tra le ipotesi prospettate nella nota in trattazione si ritiene che possano rientrare nelle eccezioni di cui sopra le interruzioni di:

- un **servizio pubblico** (attività di trasporto; fornitura elettrica; etc.);
- attività di allevamento di animali dal quale possa derivare un grave rischio per la **pubblica incolumità** ovvero conseguenze di natura igienico-sanitaria legate al mancato accudimento;
- attività che possano precludere l'esercizio di diritti di rango costituzionale.

Diversamente, nei casi in cui non ricorrano i presupposti per la mancata adozione del provvedimento di sospensione, ma si valuti che lo stesso possa, comunque, portare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive, dovrà essere considerata la possibilità di posticipare gli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell'adozione del provvedimento, avvalendosi delle disposizioni di cui al sopracitato comma 4, a mente del quale si fa riferimento alla "*cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta*" e intendendosi, per tale, non solo il singolo turno lavorativo ma il **ciclo produttivo** in corso, la cui interruzione potrebbe generare gravi conseguenze di natura economica (es. raccolta di frutti maturi; vendemmia in corso; etc.) e sempre che dal posticipo degli effetti non derivino gravi rischi per la salute dei lavoratori, dei terzi o per la pubblica incolumità.

Resta, comunque, inteso che la mancata adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ovvero il posticipo dei suoi effetti debba avvenire nel rispetto delle condizioni di legalità, **igiene e sicurezza**, sicché dovrà essere impedito ai **lavoratori in nero** di continuare a svolgere la propria attività sino a completa regolarizzazione, così come previsto dal comma 1, art. 14, secondo cui gli ispettori possono "*imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro*".

Fondi di garanzia INPS: nuovo servizio online

Disponibile la **nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia INPS**. Lo rende noto l'Istituto con il [messaggio n. 2303 del 1° giugno 2022](#).

Con il nuovo servizio online il lavoratore (o il suo erede) può presentare, contestualmente o disgiuntamente, nonché consultare le domande di intervento del:

- [Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto](#) (art. 2, legge n. 297/82);
- Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR (artt. 1 e 2, D.lgs. n. 80/92);
- Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5, D.lgs. n. 80/92).

Il servizio è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/3106>.

Vediamo quali funzionalità presenta, chi può trasmettere le domande e come inviarle.

| Soggetti titolari e abilitati alla richiesta

Il servizio è utilizzabile dai seguenti soggetti:

- il titolare della prestazione, ossia il lavoratore a cui spetta il diritto a percepire gli importi richiesti;
- l'erede del lavoratore;
- il patronato a cui il lavoratore può rivolgersi per l'inoltro della domanda online;
- l'avvocato che può rappresentare ed assistere il lavoratore per l'inoltro della domanda.

| Domanda e procedura di richiesta

Per l'invio delle **domande** occorre selezionare la voce "Acquisizione Domanda" presente sul menu laterale. Il lavoratore, l'erede o gli altri soggetti abilitati sono tenuti a compilare le sezioni via via presentate fornendo le informazioni anagrafiche richieste, a partire dal Codice Fiscale lavoratore (o dell'erede).

La procedura assegna automaticamente la Sede INPS competente sulla base dell'indirizzo di residenza del richiedente.

L'utente deve indicare almeno un **recapito nonché l'IBAN del conto corrente** intestato al lavoratore nell'apposito campo. Segue l'indicazione dei dati relativi al **datore di lavoro insolvente**, la selezione della prestazione richiesta tra l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR, del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro, diversi dal TFR e maturati negli ultimi tre mesi del rapporto, ovvero del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare.

Una volta caricati gli allegati e compilate le dichiarazioni di responsabilità obbligatorie è possibile protocollare la domanda.

La domanda protocollata non può essere né eliminata né modificata.

Tramite la pagina di Riepilogo, è possibile visualizzare l'**andamento dell'istruttoria**.

Con la funzionalità "Consultazione Domande Acquisite Lavoratore/Erede", l'utente ha la possibilità di consultare la lista delle domande trasmesse.

Infine, si può scaricare la ricevuta della domanda presentata.

Fondi di Garanzia INPS: quando intervengono

Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto è stato istituito per il [pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente](#) (articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297).

Il Fondo di garanzia interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto (articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80).

Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro (o loro eredi) tenuti al versamento del contributo al Fondo, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali, i soci di cooperative di lavoro.

Sono esclusi dall'intervento del Fondo i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali e al Fondo Dazieri, i lavoratori dipendenti da aziende agricole limitatamente a impiegati e dirigenti, i pubblici dipendenti.

Il Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80) copre invece il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.

Possono richiedere l'intervento del Fondo i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla COVIP o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita.

GUIDA PRATICA

Apprendistato di primo livello: quanto conviene al datore di lavoro

Lo scorso 6 giugno il Ministero del lavoro ha fornito, con la circolare n. 12 del 2022, importanti chiarimenti interpretativi sull'**apprendistato di primo livello**.

La circolare, che ha il pregio di fare chiarezza su molti aspetti della disciplina di questa tipologia di apprendistato, non si sofferma però sugli indubbi vantaggi di natura contributiva che l'apprendistato cd. formativo/duale offre ai datori di lavoro privati di tutti i settori economico-produttivi.

È, pertanto, il caso di tornare sull'argomento per una approfondita panoramica sugli sgravi contributivi applicabili all'apprendistato di primo livello nel 2022.

Contratto di apprendistato di primo livello: caratteristiche principali

E' denominato "apprendistato di primo livello" l'**apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**, disciplinato dall'articolo 43 del D.lgs. n. 81/2015 e dal decreto interministeriale 12 ottobre 2015 .

Con il contratto di apprendistato di primo livello è possibile assumere, in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, **giovani dai 15 anni di età compiuti e fino al compimento dei 25 anni** di età.

La **durata del contratto** è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e **non può essere superiore a 3 anni ovvero a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale**, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 43, comma 5, del D.lgs. n. 81/2015.

Apprendistato: regime contributivo generale

All'apprendistato si applica un regime contributivo ad hoc.

Contribuzione a carico dei datori di lavoro

L'aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro è prevista nella **misura complessiva**

pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

All'aliquota contributiva su indicata deve aggiungersi:

- l'aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (**NASpl**), nella misura dell'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Pertanto, in base al regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all'11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota del 10% è ridotta:

- di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto;
- di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto,

per poi tornare al 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo (articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006).

Contribuzione a carico dell'apprendista

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

L'aliquota contributiva resta pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 47, comma 7, del D.lgs. n. 81/2015).

Apprendistato di primo livello: riduzioni contributive

Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore i datori di lavoro possono fruire innanzitutto dei seguenti benefici contributivi:

- sgravio del pagamento dei contributi della NASpl dell'1,31% (art. 42 comma 6, lett. f, D.lgs. n. 81/2015);
- cancellazione del contributo integrativo dello 0,30% per i Fondi Interprofessionali (art. 25, legge n. 845/1978);

- abolizione del ticket di licenziamento, ossia il contributo previsto, a carico del datore di lavoro, in caso di licenziamento dell'apprendista (art. 2, commi 31 e 32, legge n. 92/2012);
- riduzione al 5% dell'aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 1, comma 773, legge n. 296/2006) per l'intera durata del rapporto di apprendistato a favore dei datori di lavoro con numero di addetti superiore ai 9 dipendenti.

I predetti benefici sono riconosciuti dall'art. 32 del D.lgs. n. 150/2015, nei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 110, lett. d) della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) e all'art. 1, comma 290, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9

Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022 da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 è azzerata l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, relativamente ai periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto (art. 1, comma 645, legge n. 234/2021, legge di Bilancio 2022).

Resta ferma invece, per l'intera durata del contratto di apprendistato di primo livello, l'applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015.

Riduzione contributiva: come funziona

Primi 36 mesi di contratto di apprendistato di primo livello	Dal 37° mese del contratto di apprendistato di primo livello
Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro	
0	10,00%
Ticket licenziamento, contribuzione NaSpl e contributo integrativo per i Fondi Interprofessionali (*)	
Non dovuti	Non dovuti

(*) Nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante (articolo 43, comma 9, del D.lgs. n. 81/2015) i benefici di cui all'articolo 32, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

Come si calcola il limite dimensionale 8 ()***Rientrano nel computo dei 9 addetti**

- Lavoratori subordinati di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc.)
- Dipendenti part-time, computato secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. n. 81/2015
- Lavoratori a tempo determinato, computati secondo le modalità previste dall'articolo 27 del D.lgs. n. 81/2015
- Lavoratori intermittenti, computati secondo le disposizioni dell'articolo 18 del D.lgs. n. 81/2015

Non rientrano nel computo dei 9 addetti

- Lavoratori assunti con contratto di apprendistato
- Lavoratori somministrati, che si considerano in forza all'agenzia di somministrazione.
- Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza, ecc.) va escluso dal computo solamente se è computato il sostituto

(*) Il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista di primo livello.

I criteri riportati sono quelli forniti dall'INPS con la circolare n. 87 del 2021. Si attende dall'Istituto la conferma ufficiale della loro validità per il 2022.

Apprendistato di primo livello: riduzione della quota a carico apprendista

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l'articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 ha previsto una **riduzione dello 0,8% dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS** a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Possono accedere al beneficio **tutti i lavoratori dipendenti (ivi compresi gli apprendisti) di datori di lavoro, pubblici e privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (circolare INPS, n. 43 del 2022).

Apprendistato di primo livello: incentivi contributivi

Infine, uno sguardo agli incentivi contributivi previsti per l'apprendistato di primo livello.

Spetta **l'esonero contributivo totale** per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di **studenti under 30** che abbiano svolto presso il datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (Legge n. 205/2017 art. 1, comma 108, lett. b)). L'esonero è fruibile nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per 36 mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

N.B. I soggetti non devono aver intrattenuto qualsiasi rapporto a tempo indeterminato precedente, fatta salva l'ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Al datore di lavoro che **mantiene in servizio l'apprendista al termine** del periodo di apprendistato spetta uno **sgravio contributivo del 50%**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi. L'apprendista, alla data del mantenimento in servizio, non deve aver compiuto 30 anni di età.

In caso di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro può fruire dei benefici contributivi previsti dall'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Alla scadenza del periodo agevolato, nel rispetto del requisito anagrafico dei 30 anni al momento del mantenimento in servizio del lavoratore, il datore di lavoro può beneficiare dell'esonero contributivo per l'occupazione giovanile nel limite di 3.000 euro annui e per un periodo massimo di 12 mesi.

Norme e Prassi

Ministero del Lavoro, circolare n. 12 del 6 giugno 2022

ADEMPIMENTI E SCADENZE

16 giugno 2022

Inps. Versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Inps. Versamento contributo TFR al Fondo Tesoreria Soggetti: Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti: I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti: Versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi Soggetti: Denuncia e versamento dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

Versamento trimestrale contributi Inps operai agricoli Soggetti: Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per partecipanti individuali.

Prepensionamento Soggetti: Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione

20 giugno 2022

Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato Soggetti: Comunicazione dell'assunzione,

proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.

Comunicazioni obbligatorie marittimi Soggetti: Obbligo di comunicare assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati

27 giugno 2022

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi Soggetti: Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

30 giugno 2022

Libro Unico Lavoro, compilazione Soggetti: Compilazione del Libro Unico Lavoro con i dati riguardanti i lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti: Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Versamento in acconto e a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale Soggetti: I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che esercitano attività economiche che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2021 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2022 artigiani e commercianti.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA Soggetti: Versamento a saldo per l'anno 2021 ed in acconto per l'anno 2022 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi iscritti titolari di partita IVA.

Cassa integrazione Soggetti: Termine per presentare domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi (non Covid) nel mese precedente

Ferie Soggetti: Scadenza ferie obbligatorie del 2020

Invio dei dati cassa integrazione - pagamento diretto INPS Soggetti: Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS (dal mese di aprile 2022).

Contributi associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche Soggetti: Versamento della quarta rata dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per tutto il 2021

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Dirigenti assicurazioni Ania

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Abrasivi - industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Autostrade e trafori - Concessionari

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Cemento - Pmi - Confapi

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Chimica - Industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Chimica Industria - Fibre

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Chimica Industria - lubrificanti e gpl

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Coibenti industria

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: emittenti radiofoniche

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Igiene Ambientale - Municipalizzate

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Lapidari - P.m.i. (Confapi)

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Laterizi - P.m.i. Confapi

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Radiotelevisione - emittenti televisive